

*Con questo fascicolo, dedicato ad alcuni temi della riforma della legislazione penale italiana, Jus intende aprire un dibattito su uno dei più importanti ed attuali problemi istituzionali del Paese.*

*Nei contributi al dibattito, raccolti in questo e nei prossimi fascicoli, saranno sicuramente individuabili premesse ideologiche e culturali fra loro divergenti, anche in maniera assai netta: tanto più che Jus, come rivista dell'Università Cattolica, non mancherà di prendere posizione sui temi più scottanti e vitali (funzione della pena, eticizzazione del diritto penale, compiti di tutela delle norme penali nel contesto di una società pluralistica e via discorrendo); ma alla fine si dovrà tentare di raggiungere, nei limiti del possibile, quella concordia discordantium che è il canone fondamentale di ogni riforma penale moderna. Come ha infatti insegnato l'esperienza di altri Paesi occidentali, che hanno mutato di recente la propria legislazione penale — come la Repubblica Federale Tedesca e l'Austria (cfr. JESCHECK, *Gli indirizzi di politica criminale nelle riforme penali tedesca ed austriaca*, in Jus, 1974, p. 359 s.) — è possibile pervenire a scelte legislative soddisfacenti, in armonia con il generale processo di rinnovamento internazionale del diritto penale, pur muovendo da differenti premesse teoretiche.*

*Fra i problemi capitali di ogni moderna riforma penale, ispirata alle indicazioni della più aggiornata scienza criminologica, un posto di primo piano compete senz'altro alla revisione della struttura generale del reato e del sistema sanzionatorio. E proprio a tale revisione sono volte le proposte, contenute negli studi raccolti in questo numero, di accogliere integralmente nel sistema penale il principio di colpevolezza, di introdurre una serie di sanzioni alternative alle*

*pene detentive brevi e di modificare radicalmente le misure di sicurezza.*

*Il dibattito, al quale Jus vuole dare inizio, cade in un momento in cui il progetto della riforma del libro primo del codice penale è ancora in discussione dinnanzi al Parlamento; ed è augurabile che la concordia discors, che dovrebbe cominciare a manifestarsi già negli scritti di questo numero, possa affiorare anche a livello legislativo, nella discussione fra le diverse forze politiche. A questo fine sia consentito a Jus di ricordare che il pensiero giuridico cattolico italiano non solo ha da sempre rivendicato l'esigenza di una piena attuazione del principio di colpevolezza, ma ha anche reclamato, in sede nazionale ed internazionale, la riforma del sistema sanzionatorio: auspicando, in relazione al problema delle pene detentive brevi, « l'emanazione di provvedimenti legislativi che consentano la sostituzione, nei limiti del possibile, di provvedimenti di libertà assistita (tipo probation) alla esecuzione di pene detentive di breve durata, che in genere non sono idonee al raggiungimento della finalità della rieducazione »; ed augurandosi — con riferimento ai rapporti fra pene e misure di sicurezza — che, « pur nella riconosciuta e necessaria diversità di scopi tecnici, e tenuto conto che la pena deve tendere alla rieducazione del colpevole, non siano elevate barriere concettuali tra le due specie di sanzioni detentive, predisposte a seconda della personalità dell'agente, ma siano anzi studiate, per i casi attualmente caratterizzati dal puro e semplice cumulo, comuni modalità di esecuzione, in attesa che sia elaborato un sistema che, superando il dualismo, risponda contemporaneamente alle esigenze della retribuzione e della prevenzione » (mozione approvata all'unanimità dai rappresentanti dei Giuristi cattolici italiani, convocati a Firenze nel giugno 1956 per un incontro preparatorio al II Congresso Internazionale, in *Justitia*, 1956, p. 156).*

FEDERICO STELLA